

16 giugno 2020

Categorie: **Finanziaria > Covid - 19**

Fondo perduto: operazioni straordinarie da neutralizzare nella verifica di accesso al contributo

Autore: **Sandra Pennacini**

La Circolare dell'Agenzia delle Entrate nr. 15/E del 13 giugno 2020 ha fornito una serie di indicazioni da tenersi in debita considerazione nel caso in cui a presentare l'istanza di accesso al contributo al fondo perduto di cui all'articolo 25 del Decreto Legge 34/2020 sia il soggetto avente causa nell'ambito di un'operazione straordinaria intercorsa tra il 1° gennaio 2019 ed il 30 aprile 2020.

In premessa occorre ricordare che l'accesso al contributo è precluso ai soggetti che hanno conseguito nell'esercizio precedente ricavi o compensi di importo superiore a 5 milioni di euro. L'ammontare di tali ricavi o compensi, da determinarsi nel rispetto delle regole proprie di determinazione del reddito del soggetto richiedente, rileva altresì per determinare quale sia la percentuale spettante (20%, 15% o 10%) alla differenza tra fatturato/corrispettivi aprile 2019 – fatturato/corrispettivi aprile 2020, sempre che il fatturato/corrispettivi dell'aprile 2020 sia inferiore ai 2/3 di quello di aprile 2019.

Ebbene, sostanzialmente la Circolare, in coerenza con la ratio della norma che è volta a ristorare i danni subiti in seguito all'emergenza Covid-19, precisa che nel caso di operazioni straordinarie ci si debba comportare considerando la continuità dei soggetti coinvolti.

Alcuni esempi potranno aiutare a comprendere la casistica.

Fusione – Acquisto d'azienda – Conferimento - In caso di fusione, la circolare indica che nel calcolo della riduzione del fatturato, nonché nella determinazione dei ricavi, dovranno essere considerati in sommatoria i valori di incorporante e incorporate.

Esempio 1 – fusione avvenuta a febbraio 2020, la società A incorpora la società B

- Società A ricavi 2019: 4 milioni di euro
- Società B ricavi 2019: 3 milioni di euro

L'istanza potrebbe essere presentata dalla società A, che è il soggetto attivo alla data di presentazione della domanda, **tuttavia per determinare la soglia di ricavi occorre considerare la somma delle posizioni, e quindi 4 + 3 milioni = 7 milioni** → l'istanza non può essere presentata per superamento della soglia di ricavi dell'esercizio precedente.

Esempio 2 – fusione avvenuta a febbraio 2020, la società A incorpora la società B

- Società A ricavi 2019: 2 milioni di euro
- Società B ricavi 2019: 1 milioni di euro

L'istanza può essere presentata dalla società A, che è il soggetto attivo alla data di presentazione della domanda,

posto che la sommatoria dei ricavi non supera 5 milioni di euro. Per la verifica del fatturato si dovrà confrontare il mese di aprile 2020 della società A con la **sommatoria dei fatturati di A e B dell'aprile 2019**.

Esempio 3 – Nel febbraio 2020 nasce la società C, dalla fusione (o acquisizione, o conferimento) delle società A e B

- Società A ricavi 2019: 2 milioni di euro
- Società B ricavi 2019: 1 milioni di euro

In questo caso, nuovamente, il tetto di ricavi, che deve considerare i dati di A e B, è rispettato. **Attenzione: il soggetto C, per quanto “nato” a febbraio 2020, è il risultato di una “continuità” di A e B, pertanto la verifica del fatturato dovrà comunque essere effettuata** (come da esempio 2). **Non è possibile in questo caso qualificarsi come soggetto neo costituito (inizio attività a partire dal 1° gennaio 2019).**

Trasformazione - Nei casi di trasformazione omogenea progressiva o regressiva, a norma dell'articolo 170, comma 2, del TUIR il periodo compreso tra l'inizio del periodo d'imposta e la data in cui ha effetto la trasformazione costituisce autonomo periodo d'imposta.

Di ciò non si deve tenere conto nella verifica dei requisiti di accesso al fondo perduto.

Esempio: La ALFA SAS si è trasformata in ALFA SRL in data 10 aprile 2019.

L'eventuale istanza di accesso al fondo perduto deve essere presentata dal soggetto risultante dall'operazione di trasformazione, quindi dalla SRL.

Dal punto di vista fiscale, il 2019 è suddiviso in due periodi di imposta:

- SAS – 01/01/2019 – 09/04/2019 Ricavi 250.000 euro
- SRL – 10/04/2019 – 31/12/2019 Ricavi 500.000 euro

Per la verifica della soglia di ricavi occorrerà considerare i due periodi in sommatoria, come se la trasformazione non fosse avvenuta, di conseguenza il riferimento da tenersi in considerazione sarà pari a 750.000 euro, e quindi rientrante nella fascia del 15%.

Per verificare, invece, l'intervenuto calo di fatturato/corrispettivi, si dovrà confrontare il fatturato/corrispettivi di aprile 2020 (tutto della SRL) con la sommatoria del fatturato/corrispettivi di aprile 2019, tenendo in considerazione sia quanto avvenuto dal 01/04/2019 al 09/04/2019 (SAS) che quanto avvenuto dal 10/04/2019 al 30/04/2019 (SRL).



Relatore: **Marco Baldin**
Durata: **1 Ora** (1cfp)

>> **ACQUISTA** <<

© **Informati S.r.l.** – Riproduzione Riservata

© **Informati srl.** Tutti i diritti riservati. All rights reserved.

Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) - ITALY
P.IVA 03426730796

E-mail: info@fiscal-focus.it

